

OGGETTO: CONTRATTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA AL PERSONALE DEL CORPO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE TRESINARO SECCHIA

In data 22 gennaio 2010 alle ore 14.45 nella SALA GIUNTA della sede municipale del Comune di Scandiano, previa convocazione effettuata con nota n° 335 del 20 gennaio 2010, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.

Sono presenti:

Delegazione di parte pubblica	presente (si/no)
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente	Si
Delegazione di parte sindacale	presente (si/no)
FP-CGIL – Marinella Severi	Si
CISL-FP –	---
UIL-FPL –	---
C.S.A. (SILPOL) – Stefano Gargioni	Si
DICCAP (SULPM) – Marco Gagliardi	No
RSU – Graziano Bertugli	Si
RSU – Maria Stella Artuso	Si
RSU – Prandi Piergiulio	Si
RSU – Michele Mutti Tosi	Si
RSU – Barbara Giaroni	No

PREMESSO CHE

- negli incontri delle delegazioni trattanti è stata raggiunta una intesa preliminare sui contenuti del presente CCDI che è stata siglata in data 17 dicembre 2009;
- la bozza di CCDI è stata inviata al Revisore Unico il quale ha dato il proprio parere favorevole;
- l'Amministrazione con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 2 del 13 gennaio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della Delegazione di parte pubblica a firmare il CCDI;

SI CONVIENE E SI STIPULA L'ALLEGATO CONTRATTO

Delegazione di parte pubblica	
Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente	Firmato
Delegazione di parte sindacale	
FP-CGIL – Marinella Severi	Firmato
C.S.A. (SILPOL) – Stefano Gargioni	Firmato
RSU – Graziano Bertugli	Firmato
RSU – Maria Stella Artuso	Firmato
RSU – Prandi Piergiulio	Firmato
RSU – Michele Mutti Tosi	Firmato

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'applicazione delle disposizioni di cui l'art. 17 del CCNL del personale del comparto 22/01/2004 in merito all'utilizzo dei proventi di cui all'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del Codice della Strada.

Articolo 2 – Previdenza.

1. Per la parte previdenziale l'Unione stanzia una quota dei proventi delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, pari ad € 590,00 (cinquecentonovanta/00) annui, al lordo del contributo di solidarietà INPDAP, per operatore assunto a tempo indeterminato e pieno nel Corpo di Polizia municipale, che svolga, anche in maniera non prevalente, mansioni di polizia stradale.

2. L'importo è riproporzionato per i dipendenti in part-time e per quelli assunti o cessati in corso d'anno.

3. L'importo di cui al comma 1 resta fermo per il triennio 2009-2011. Successivamente sarà rivisto in base all'adeguamento ISTAT previsto dal comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada. Resta ferma la possibilità delle parti di ricontrattare l'importo sulla base dell'andamento dell'introito delle sanzioni per infrazioni al codice della strada. La spesa totale non potrà comunque superare il 2% (duepercento) della previsione annuale di entrata delle sanzioni al netto del fondo di svalutazione crediti relativo.

Articolo 3 – Comitato di gestione

1. Il fondo così formato dovrà essere gestito e destinato a finalità di previdenza da apposito organismo associativo, denominato Comitato di gestione, formato, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dei Lavoratori a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

2. I rappresentati dell'amministrazione, nel numero di 2 (due), sono individuati dal Dirigente del Corpo di Polizia municipale, i rappresentanti dei lavoratori, nel numero di 5 (cinque), sono individuati dalle RSU nell'ambito dei destinatari del presente contratto.

3. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre anni e sono rinominabili alla scadenza.

4. I membri del Comitato di gestione non percepiscono nessun compenso e svolgono le attività del Comitato al di fuori dell'orario di lavoro.

5. Tutti i verbali delle decisioni del Comitato di gestione sono trasmessi all'Amministrazione e sono a disposizione degli operatori di polizia municipale.

Articolo 4 – Vincolo di destinazione

1. Le somme di cui al fondo suddetto sono liquidate direttamente al soggetto gestore della forma di previdenza complementare.

2. Non è possibile liquidare somme direttamente ai dipendenti, nemmeno per il rimborso di versamenti fatti da essi al soggetto gestore della forma di previdenza complementare.

Articolo 5 – Individuazione del soggetto gestore

1. Il Comitato di gestione individua il soggetto gestore della forma di previdenza complementare tra gli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Nella scelta si dovrà tenere conto della affidabilità del soggetto e dei prodotti offerti, con particolare riguardo alla possibilità che il soggetto gestore consenta una scelta tra diverse linee di investimento, e che al personale sia consentita la libera scelta.

3. Il Comitato di gestione comunica all'Amministrazione il soggetto gestore individuato e tutti i dati necessari per la liquidazione del fondo e la imputazione delle quote agli operatori.

Art. 6 – Cessazione della contribuzione dell'Amministrazione

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di operatore di P.M. la forma previdenziale dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 – Contribuzione del dipendente

1. Il prodotto scelto potrà dare facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

Articolo 8 – Norme per l'anno 2009

1. Per l'anno 2009 la cifra messa a disposizione dell'Amministrazione non può superare la spesa complessiva di € 30.000,00 (trentamila), al lordo del contributo di solidarietà INPDAP.

Art. 9 – Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni di legge.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili

Allegato 1

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per l'applicazione dell'articolo 208 del Codice della strada. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. QUADRO NORMATIVO

La preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto trova legittimazione:

- nell'articolo 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della Strada);
- nell'articolo 17 del CCNL del personale del comparto 22/01/2004 che dispone: “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.”.

Si sottolinea che i più recenti pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti concordano per la vigenza dell'istituto, anche se i costi relativi devono essere imputati alla spesa di personale (sez. reg. Liguria, parere n°6/2008; sez. reg. Piemonte, parere n°1/2009).

2. COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

L'utilizzo delle somme suddette è di competenza della contrattazione decentrata, in analogia a quanto previsto a livello nazionale, ove con accordo sindacale (sottoscritto tra ARAN e Organizzazioni sindacali di categoria il 14.5.2007) è stato istituito il Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti regioni, autonomie locali e SSN. Tale tesi è stata fatta propria anche dalla Corte dei Conti, sez. reg. Liguria, con il citato parere n°6/2008.

Tale competenza non pare scalfita dalla riforma dell'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, effettuata dall'articolo 54 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n°150.

3. ASPETTI FINANZIARI

La preintesa di contratto prevede una spesa di € 590,00 per dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, che presta servizio per l'intero anno. Tale spesa comporta un costo previsto di circa € 30.000,00 all'anno. Tale tetto di spesa è esplicitato per l'anno 2009, e sulla base dell'attuale dotazione organica rimarrà fermo anche per il 2010.

Tale tetto di spesa è conforme allo stanziamento del bilancio di previsione 2009 e allo stanziamento previsto nello schema di bilancio di previsione 2010.

Nella preintesa è previsto che per il triennio 2009-2011 l'importo resti invariato, bloccando la dinamica di spesa e che successivamente verrà rivisto in base all'adeguamento ISTAT previsto dal comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada. In ogni caso è previsto un tetto massimo di spesa che corrisponde al 2% (duepercento) della previsione annuale di entrata delle sanzioni al netto del fondo di svalutazione crediti relativo.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Servizio Personale

CORSO VALLISNERI, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: Personale@Tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.764203 - Fax 039.0522.857592

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - <http://www.tresinarosecchia.it>.
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 02337870352

Allegato 2

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per l'applicazione dell'articolo 208 del Codice della strada. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La contrattazione in oggetto da attuazione alla normativa contrattuale a 5 anni dalla sua emanazione dopo un lungo percorso di trattative e di rinvii.

2. ANALISI DELL'ARTICOLATO

L'articolo 1 individua l'oggetto del contratto.

L'articolo 2 individua l'importo stanziato per ciascun dipendente, e fissa le regole per lo stanziamento e per l'aggiornamento dell'importo e introduce anche un limite allo stanziamento.

L'articolo 3 regola la modalità di costituzione dell'organismo associativo previsto dall'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970. A tale scopo prevede che il numero dei rappresentanti dei lavoratori sia in maggioranza. L'articolo regola altresì le modalità di nomina del Comitato, la durata in carica, la gratuità della medesima e la comunicazione delle decisioni all'Amministrazione.

L'articolo 4 stabilisce il vincolo di destinazione delle somme e l'esclusiva possibilità di versare al soggetto gestore.

L'articolo 5 determina le modalità di individuazione del soggetto gestore e i parametri di scelta del Comitato di gestione.

L'articolo 6 disciplina alcuni aspetti che dovrà avere la forma previdenziale e le garanzie nel caso in cui, per qualsiasi motivo il dipendente perda il diritto alla contribuzione da parte dell'Amministrazione.

L'articolo definisce anche i casi nei quali l'obbligo contributivo da parte dell'amministrazione resta sospeso.

L'articolo 7 stabilisce che il prodotto scelto potrà anche dare facoltà ai dipendenti di integrare i versamenti con ulteriori somme a loro carico.

L'articolo 8 introduce in via transitoria per l'anno 2009 un limite di spesa massimo di € 30.000,00.

L'articolo 9 rinvia per quanto non normato alle discipline di legge.

3. EFFETTI ATTESI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA (Art. 40-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001)

Si prevede che il raggiungimento dell'accordo e l'avvio del sistema di previdenza complementare per gli operatori possa portare ad maggiore benessere organizzativo e ad un miglioramento della produttività del personale, che vede riconosciuta una forma complementare di beneficio economico mediante l'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada.

La presenza di un tetto massimo all'importo individuale è una forma di garanzia in quanto non vi è una diretta correlazione tra quantità di sanzioni elevate e contribuzione previdenziale.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Servizio Personale

CORSO VALLISNERI, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: Personale@Tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.764203 - Fax 039.0522.857592

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - <http://www.tresinarosecchia.it>.
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 02337870352